SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2330) *Urgenza*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità (JERVOLINO)

di concerto col Ministro della Difesa
(ANDREOTTI)

col Ministro dei Trasporti (MATTARELLA)

e col Ministro della Marina Mercantile
(MACRELLI)

NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Istituzione di farmacie in stazioni ferroviarie e marittime ed in aeroporti civili

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dei trasporti ha ripetutamente rappresentato all'Amministrazione della sanità l'opportunità della istituzione di esercizi farmaceutici nell'ambito delle principali stazioni ferroviarie, sia per la indiscutibile utilità che ne risulterebbe a vantaggio del pubblico viaggiante, in favore del quale si cerca di apprestare tutti i servizi dei quali possa avere maggiormente bisogno, sia in considerazione dell'interesse sociale in genere e sanitario in particolare che più efficacemente verrebbero soddisfatti nei confronti della gran massa di persone stabilmente addette o che occasionalmente fruiscono della stazione ferroviaria e dei relativi impianti.

In considerazione di quanto precede è stato predisposto l'unito disegno di legge che attribuisce al Ministero della sanità sentite le Amministrazioni interessate il potere di istituire sedi farmaceutiche nelle stazioni ferroviarie sprovviste di farmacie, ove ricorrano esigenze di carattere sanitario.

Il provvedimento prevede la possibilità di istituzione di sedi farmaceutiche anche nelle stazioni marittime e negli aeroporti civili, in cui abbiano a manifestarsi analoghe esigenze.

Non è fuor di luogo far presente che la istituzione di farmacie nelle stazioni ferroviarie e marittime e negli aeroporti civili, oltre a consentire una adeguata occupazione di professionisti, potrà costituire anche, data la particolare ubicazione degli esercizi, un contributo alla diffusione del farmaco italiano.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Il Ministero della sanità, sentite le Amministrazioni interessate, è autorizzato ad istituire, anche in deroga all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sedi farmaceutiche in stazioni ferroviarie, in stazioni marittime ed in aeroporti civili sprovvisti di farmacia quando sussistano esigenze di carattere sanitario.

Art. 2.

Per il conferimento e l'esercizio delle farmacie di cui al precedente articolo si osservano le norme del predetto testo unico e del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Art. 3.

I locali da adibirsi a farmacie sono forniti dall'Amministrazione da cui dipendono le stazioni e gli aeroporti predetti.

Il bando di concorso deve contenere l'indicazione dei locali e del relativo canone annuo.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di fornire i locali, il vincitore del concorso vi provvederà a proprie spese su una area che sarà all'uopo concessa dall'Amministrazione medesima.